

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**RICORSO**

PER: Sig. Matteo Frasca, nato a Roma il 4.12.1995, residente in Grottaferrata (Roma), Via XXIV Maggio n. 88 (C.F.: FRSMIT 95T04H501A) ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Roma, Via degli Scipioni n. 110 presso e nello studio dell'Avv. Stefano Scalbi (C.F.: SCLSFN78R02H501Q - fax: 06.36002719 - pec: stefanoscalbi@ordineavvocatiroma.org), che la assiste e difende giusta procura a margine del presente atto

CONTRO:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore;

CINECA Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in persona del Rettore pro-tempore;

E NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI:

Sig.ra Lucangeli Natalia, residente in Via dei Platani n. 41, C.A.P. 0017, Roma;

Sig.ra Winchler Costanza, residente in Via dei Mille n. 1-50131, 00060, Formello (Rm).

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE ED ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI PIÙ IDONEI

A) del provvedimento di non ammissione dell'odierno ricorrente al corso di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese, per l'a.a. 2014/2015, presso l'Università di Roma Tor Vergata o, comunque, presso quelle successivamente indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, previa declaratoria del diritto del ricorrente ad iscriversi ai suddetti corsi;

B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it il 27 maggio 2014, secondo le indicazioni di cui all'allegato 2 del Decreto Ministeriale 21 febbraio 2014 n. 140, nonché i relativi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non colloca il ricorrente in posizione utile alla immatricolazione, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;

C) dell'elenco dei candidati assegnati o prenotati presso i diversi Atenei, pubblicato il 6 giugno 2014, secondo le indicazioni di cui all'allegato 2 del Decreto Ministeriale 21 febbraio 2014 n. 140, nonché i relativi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non colloca il ricorrente in posizione utile alla immatricolazione, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;

D) del Decreto Ministeriale 21 febbraio 2014 n. 140 sulle "Modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese a.a. 2014-15" nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;

E) dei decreti-bandi, emanati dal Rettore dell'Università indicata in epigrafe, con i quali sono stati attivati i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese a numero programmato, per l'anno accademico 2014/2015, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, ancorché non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti (Consiglio di Facoltà, Senato Accademico, Consiglio di amministrazione

Il sottoscritto, informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delega l'Avv. Stefano Scalbi a rappresentarlo e difenderlo in tutte le fasi del presente giudizio e, quindi, anche in quelle di impugnazione ed esecuzione, conferendogli tutte le più ampie facoltà di legge incluse quelle di proporre ricorso per motivi aggiunti, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ricorso incidentale, ricorso per riassunzione, atti di intervento, presentare istanze istruttorie e cautelari, predisporre memorie e note difensive, transigere e conciliare ad ogni condizione, esigere e quietanzare, rinunciare agli atti, azioni e trascrizioni, chiamare terzi in causa, associarsi, nominare e revocare avvocati e procuratori e farsi da essi sostituire, ratificandone fin d'ora l'operato. Esaurientemente informato ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 3, L. n. 675/1996, come modificata dal D.Lgs. n. 196/2003, lo autorizza all'utilizzo, al trattamento e alla diffusione dei dati personali in relazione all'esercizio dei propri diritti nel presente giudizio e connessi adempimenti, esonerandolo da ogni responsabilità. Elegge domicilio in Roma alla via degli Scipioni n. 110 presso lo studio dell'avv. Stefano Scalbi.

Matteo Frasca


dell'Ateneo de quo, C.U.N.);

F) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, nei quali il M.I.U.R., avvalendosi di Cambridge Assessment, del CINECA, ha predisposto la procedura di iscrizione on line al test nonché i sessanta quesiti per gli aspiranti studenti in Medicina e Chirurgia in lingua inglese, resi per la prima volta noti ai ricorrenti in data 29 aprile 2014, e degli atti con cui sono stati validati e resi esecutivi gli stessi quesiti, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

G) della prova di ammissione predisposta, come da protocollo di intesa del 28/02/2012, dal M.I.U.R. in collaborazione con la Cambridge Assessment ESOL ;

H) dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso l'Università di Roma Tor Vergata, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti, relativi allo svolgimento del test con la carta d'identità o altro documento di riconoscimento e/o la scheda anagrafica e/o il foglio di assegnazione posto recante nome e cognome e/o etichetta autoadesiva recante le generalità del candidato stesso sul banco o, comunque, in evidenza, accanto al codice a barre con l'indicazione sottostante del numero di codice identificativo del singolo candidato;

I) della documentazione relativa all'espletamento della prova concorsuale distribuita ai candidati e predisposta dal M.I.U.R. e/o dal CINECA e/o dal Cambridge Assessment nella parte in cui risulta impresso il codice a barre con l'indicazione sottostante del numero di codice identificativo del singolo candidato, sia nella scheda anagrafica, che nel questionario con le domande e nella scheda risposte;

L) del provvedimento, non conosciuto, con il quale l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata si è determinato a far sigillare le schede anagrafiche in buste prive di internografia e di consistenza non idonea a non rendere visibile le generalità dei candidati nonché l'abbinamento dello stesso con il codice segreto;

M) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli della sottocommissione d'aula, in specie, nella parte in cui viene dato atto che i commissari hanno ordinato che la scheda anagrafica venisse sigillata in una busta, fornita dall'Ateneo stesso, non adeguata ai fini dell'anonimato, senza alcuna ulteriore verifica delle generalità indicate dai candidati nella stessa scheda anagrafica;

N) delle disposizioni interministeriali del 18 maggio 2011 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014 e successivi aggiornamenti, e del contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2014/2015 riferito alle predette disposizioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

O) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico per l'anno accademico 2014/2015 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992, trasmessa dallo stesso Ministero in data 4 marzo 2014 alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome in vista dell'accordo formale, tuttavia non formalizzato sul fabbisogno definito dal Ministero della Salute;

P) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

Q) del Decreto Ministeriale del 10/03/2014, n.220 sul numero dei posti per l'anno accademico 2014/2015 indicati quali disponibili sia a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, sia a livello di offerta formativa deliberata dall'Università di Roma Tor Vergata, anche per quel che riguarda i posti relativi al potenziale formativo riservato ai cittadini stranieri deliberati dagli stessi Atenei, nonché della relativa ripartizione tra le Università;

R) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale;

S) del parere espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

T) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della legge n. 264/1999;

U) del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

V) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia in lingua inglese dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata del 27/02/2014 e dell'eventuale e relativo D.R. di approvazione;

Z) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l'immatricolazione del ricorrente al predetto corso di studio.

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta

per la condanna in forma specifica ex art. 30, co. 2 c.p.a.

dell'Amministrazione intimante dell'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui vi è procedimento nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazioni, come per legge.

FATTO

L'odierno ricorrente, in data 29 aprile 2014, partecipava alla prova selettiva per l'ammissione ai corsi programmati di "Medicina e Chirurgia in lingua inglese per l'a.a. 2014/2015", secondo quanto disposto dall'Art 1 del Decreto Ministeriale 21 febbraio 2014 n. 140 e dai rispettivi bandi dalle Università.

In particolare, il ricorrente ha svolto la prova di accesso per la facoltà di Medicina, presso la sede di Roma Tor Vergata.

Il ricorrente, quindi, veniva a conoscenza della avvenuta mancata ammissione al predetto corso e del corrispondente diniego all'iscrizione o, comunque, nella sede indicata quale prima scelta, tramite la pubblicazione della graduatoria sul sito del M.I.U.R. <http://accessoprogrammato.miur.it> ed i successivi scorrimenti della stessa.

Ciò premesso, l'esclusione è illegittima e, previa iscrizione con riserva dell'odierno ricorrente, deve essere annullata per i seguenti motivi in

DIRITTO

1) VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N.264/99 E DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 21 FEBBRAIO 2014 N. 140 E DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DELLE LINEE GUIDA DA SEGUIRE IN MERITO ALLE PROVE DI AMMISSIONE ALLE FACOLTÀ AD ACCESSO PROGRAMMATO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 10 MARZO 2014. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Appare necessario, innanzitutto, analizzare il dato normativo anche al fine di censurare le abnormi violazioni di legge verificatesi nel caso che qui ci occupa in relazione alle molteplici irregolarità verificatesi.

Orbene, dalla lettura dell'art. 97 della Costituzione si evince, inevitabilmente, che tutta l'azione amministrativa si permea dei principi tipici della legalità, del buon andamento e della imparzialità.

Il concorso deve, pertanto, svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento.

Come confermato dal granitico orientamento giurisprudenziale formatosi in *subiecta materia*, il

concorso è qualificabile quale procedimento amministrativo in quanto sequenza ordinata di atti, susseguenti e diversi tra loro, preordinati all'adozione dell'atto finale, amministrativo in quanto disciplinato dal diritto pubblico; esso, tuttavia, si caratterizza per il fatto che la sua conclusione non comporta l'adozione di un provvedimento, bensì l'emanazione di un giudizio accertativo contenente elementi valutativi.

Ebbene, come noto, la *lex specialis* di concorso, impone ai partecipanti a prendere parte alla prova privi di alcun sussidio.

L'art. 13, lett. e), allegato 1 del D.M. 21 febbraio 2014 n. 140, prevede che è fatto divieto ai candidati di *"tenere nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione similare, a pena di annullamento della prova"*. Ai candidati è fatto persino divieto di portare la propria penna da casa che, invece, è distribuita dalla commissione di concorso ed è, esclusivamente, di colore nero.

Quest'anno tali garanzie sono state addirittura potenziate in ragione dell'aggregazione delle sedi. Il concorso, infatti, è svolto presso tutti gli Atenei ove è attivato il corso di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese e la graduatoria è unica.

In alcuni casi gli Atenei hanno usato rigidi metri di controllo, con delle prove a campione persino con il metal detector, in altri, come quello di cui qui ci si occupa, non risulta alcuna precauzione.

Non vi è chi non veda la necessità di un uniforme trattamento in termini di legalità delle prove a numero chiuso. Il rischio, in caso contrario, è giustappunto il verificarsi di una disparità di trattamento tra sedi e dunque tra candidati.

In alcune sedi viene dato atto a verbale che i candidati sono stati collocati a distanza l'uno dall'altro lasciando vuoto un posto come previsto dalle indicazioni del M.I.U.R.

L'assoluta difformità delle condizioni per l'espletamento della prova di concorso ha potuto comportare evidenti favoritismi in certi sedi piuttosto che in altre.

Non v'è dubbio che l'eccessiva vicinanza dei candidati ha certamente potuto favorire la collaborazione e quindi il risultato del test. Proprio in tal senso il tavolo tecnico aveva evidenziato *"la necessità che il MIUR detti linee guida sulla sicurezza affinché durante il test sia fatto obbligo a tutti gli Atenei di attuare le stesse misure di controllo"*. La *ratio* è evidente. Se la graduatoria è unica tutti devono partecipare alle stesse condizioni altrimenti una sede risulta pregiudicata rispetto all'altra.

E' da chiedersi il motivo di siffatta illegittima disparità di controlli in una prova unica nazionale.

L'illegittimità deriva, ancora una volta, da una mancato intervento del Ministero.

Ed invero, il D.M. 21 febbraio 2014 n. 140, stabilisce, all'art. 5, che siano i singoli Atenei, ciascuno per proprio conto, a dover formulare i criteri di controllo e vigilanza. Ed invero, lo stesso, al 1 comma recita: *"I bandi di concorso sono emanati con decreto rettorale entro il giorno 27 febbraio 2014 e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni"*.

Il 2 comma, inoltre, dispone che *"I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei"*.

E' di tutta evidenza l'illegittimità di una disposizione che consente che le prove vengano svolte con sistemi di controlli diversi, rispetto a una graduatoria unica, così come la violazione anche della normativa costituzionale ex art. 3, 33 e 34 Cost..

Ferme le considerazioni generali sinora svolte, come già evidenziato, presso l'Ateneo di Roma Tor Vergata, per un verso si è compreso che i commissari non potessero toccare e verificare il contenuto della scheda anagrafica e, per altro verso, quest'ultime venivano imbustate in supporti, forniti dall'Ateneo, di consistenza e qualità non sufficiente ad impedire di leggere il contenuto posto all'interno.

A differenza di altre Università che hanno usato tale accorgimento (una seconda busta per sigillare l'anagrafica), inoltre, si è ommesso di introdurre un'adequata accortezza per evitare di mettere a

rischio la garanzia della paternità del compito di ogni singolo candidato.

Le modalità di svolgimento del concorso sono le seguenti:

I concorrenti sono stati identificati all'ingresso ed hanno firmato l'elenco di ingresso.

Dopo di che sono stati fatti accomodare ai propri posti assegnati. Alle ore 14:00 gli è stato consegnato il plico ministeriale contenente tutta la documentazione di concorso (con sigillo MIUR) ed una terza busta dell'Ateneo di Tor Vergata ove sigillare l'anagrafica.

Successivamente è stato consegnato il plico ministeriale contenente tutta la documentazione di concorso (con sigillo MIUR) ed una seconda busta (sfondo verde) dell'Ateneo in epigrafe. Nel caso di specie è però presente anche una terza busta (trasparente), in cui andava inserita la scheda anagrafica del candidato.

Ebbene, alla luce delle modalità sopra esposte, un problema che si è verificato proprio nell'Ateneo in questione e che unitamente alle irregolarità descritte, rende l'illegittimità dell'intera procedura ancora più chiara.

Come ha prescritto il M.I.U.R., al momento della consegna, nessuno dei commissari ha verificato che il candidato avesse compilato la scheda anagrafica indicando i propri dati, anziché quelli di un altro candidato a cui "fare il compito".

Ogni candidato ha ricevuto il plico, ha compilato la scheda anagrafica e dopo aver inserito i dati (propri o del proprio "compagno") ha richiuso la busta in dotazione. Nessuno, lo imponeva il M.I.U.R., poteva riaprire quella busta e controllare quali generalità erano state indicate.

Così facendo, dunque, presso l'Ateneo resistente si è violato palesemente il principio più basilare di tutte le procedure concorsuali ovvero quello della certezza della paternità dell'elaborato da parte dei candidati.

Se uno o tutti i concorrenti, peraltro non solo presso l'Ateneo resistente ma anche in altre sedi, avessero voluto portarsi dietro i "propri esperti" per fare loro il compito nessuno, *ex lex specialis*, se ne sarebbe accorto.

Non a caso, i verbali di concorso non danno atto di nessun richiamo nei confronti dei candidati scoperti a collaborare tra loro per ottenere rispettivi benefici. Chi non era in grado di fare il proprio compito poteva, molto più semplicemente e senza alcun rischio, farselo fare da qualcun altro.

Come più volte accennato tanto il tavolo tecnico del Ministero quanto le stesse linee guida poi diramate avevano evidenziato *"la necessità che il MIUR detti linee guida sulla sicurezza affinché durante il test sia fatto obbligo a tutti gli Atenei di attuare le stesse misure di controllo"*. La ratio è evidente.

Se la graduatoria è unica tra più sedi tutti devono partecipare alle stesse condizioni altrimenti una sede risulta pregiudicata rispetto all'altra.

Presso l'Ateneo resistente, tuttavia, è accaduto qualcosa che ha profondamente tradito lo spirito delle direttive ministeriali essendo incontestabile che i partecipanti nel caso di specie abbiano subito condizioni diverse.

Il materiale di concorso, come più volte detto, è dato dalle 2 schede risposte, dalla scheda anagrafica, da 3 buste e da 15 fogli con l'elenco domande.

In quasi tutti gli Atenei i candidati avevano a disposizione ampi banchi ove poggiare tale materiale e poter lavorare serenamente. Diversamente a Tor Vergata si è verificato che i candidati erano tutti "attaccati" senza alcun posto libero tra loro.

L'Ateneo, quindi, non ha mai valutato tutte le suddette circostanze e dovrà chiarire in giudizio se mai è stato effettuato un "verbale di sopralluogo e scelta dei locali". Invero non v'è dubbio che non vi è un'imposizione della verbalizzazione in sé, ma serve comprendere, ed a ciò serve notoriamente l'estrinsecazione ab esterno dell'attività amministrativa, come sia possibile, secondo l'Ateneo, che tutti i candidati (collocati in banchi o in sedie o altro) abbiano beneficiato di identiche condizioni.

I principi di cui all'art. 97 Cost., peraltro, non possono ritenersi rispettati solo perché non può con certezza definirsi quanto tali circostanze abbiano inciso sullo svolgimento della prova.

"È ormai jus receptum che, nel compimento delle operazioni selettive, deve attenere alle regole generali della buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) che si traducono, tra l'altro, nell'obbligo di

adottare regole concorsuali che pongano i candidati in una condizione di parità – senza cioè che alcuni siano avvantaggiati a danno di altri; del contro non è ravvisabile un corretto esercizio di tali regole allorché le singole prove si svolgano con modalità diverse da quelle pubblicizzate e siano valutate con criteri che finiscano, in qualche modo, per agevolare alcuni candidati a discapito di altri” (Cass., Sez. lav., 24 dicembre 1999, n. 14547; in termini, 19 aprile 2006, n. 9049). Ed è proprio quello che, invece, nella specie è occorso al ricorrente, che, a differenza degli altri concorrenti, potrebbero aver subito una gestione della prova non conforme a legge.

Un siffatto *modus operandi* “ha fatto venir meno, con grave nocimento all’interesse pubblico, la certezza dei rapporti instaurabili con le amministrazioni e l’affidamento dei cittadini alla regolare conclusione delle procedure ad evidenza pubblica (di ogni tipo) volte alla scelta di un contraente, cui, ormai, devono essere ricondotte quelle volte all’instaurazione del rapporto di pubblico impiego” (T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. II, 24 ottobre 2002, n. 1781).

La giurisprudenza sul punto, ha precisato che le norme che assicurano la *par condicio* tra i concorrenti di un concorso, ricevono un’applicazione oggettiva e non sono influenzate dagli stati d’animo e dalle intenzioni né dei candidati né della Commissione esaminatrice, in quanto per la loro applicazione non è necessario un giudizio sull’elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei membri della Commissione, bastando allo scopo l’esame sulla circostanza per cui gli elementi di vantaggio siano idonei ad ingenerare vantaggi.

Non occorre, dunque, che in concreto sia stata provata l’effettiva incidenza del vantaggio (per i partecipanti delle sedi non rispettose della circolare M.I.U.R.) su ogni concorrente “essendo sufficiente la semplice possibilità per i candidati, in relazione alle condizioni esistenti”, di aver ottenuto condizioni di svolgimento migliori rispetto ai concorrenti; “elemento, questo, che è da considerare rilevante ed imprescindibile ai fini dell’accertamento della legittimità della procedura concorsuale” (T.A.R. Campania-Napoli, n. 519/2004, cit.).

Si consideri che il gran numero dei partecipanti e le graduatorie degli ultimi anni hanno visto centinaia di studenti collocati in un fazzoletto di 2 o 3 punti, ragion per cui l’aiuto non richiesto fornito dall’Ateneo è stato, certamente, decisivo nella collocazione in graduatoria di questi.

Come ben chiarito in simili occasioni dalla giurisprudenza “ad avviso del Collegio le concrete circostanze di fatto verificatesi durante la procedura selettiva non sono state idonee ad assicurare l’obiettivo, perseguito dalla legge, di selezionare i più meritevoli e più idonei all’accesso al corso di laurea”. Tra gli studenti “si è da subito creata una disparità (impossibile da rendicontare “ex post”)” (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 16 luglio 2012, n. 1352).

“Il Collegio ritiene fondate le censure formulate in via principale nel ricorso, riguardanti la violazione delle regole poste a garanzia del corretto svolgimento della procedura concorsuale e della *par condicio* tra i concorrenti. Non è possibile stabilire con certezza in che misura questa violazione (interamente addebitabile alla negligenza dell’Università di *****) abbia falsato lo svolgimento delle prove, ma è certo che ha offerto ad una ristretta parte dei candidati la possibilità di giovare di condizioni di vantaggio rispetto agli altri. L’esito delle prove e la conseguente graduatoria risultano dunque illegittimi” (T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105).

Dalle suesposte considerazioni discende, come nel caso dell’Ateneo di Tor Vergata non abbiano affatto trovato applicazione concreta i principi generali dettati in tema di procedure selettive e né tantomeno i criteri specificati dal MIUR nell’allegato 1 al D.M. 21 febbraio 2014 n. 140.

Da quanto precede consegue la necessità che l’adito T.A.R. dichiari l’illegittimità dell’agire dell’Amministrazione con conseguente annullamento degli atti.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione - Violazione del principio di segretezza della prova - Violazione della regola dell’anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti, di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione - Violazione falsa applicazione del Decreto Ministeriale 21 febbraio 2014 n. 140 -Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.

La procedura concorsuale *de qua* risulta essere altresì viziata per la violazione del principio dell'anonimato delle prove da correggere.

In particolare, nell'Ateneo resistente – sede di svolgimento della prova del ricorrente – il candidato ha sostenuto il test con la carta di identità o altro documento di riconoscimento e/o la scheda anagrafica e/o il foglio di assegnazione posto recante nome e cognome e/o etichetta autoadesiva recante le generalità del candidato stesso, sul banco o, comunque, in evidenza, accanto al codice a barre con l'indicazione sottostante del numero di codice identificativo del singolo candidato.

Pertanto, era possibile per la Commissione stessa, associare il nome dello studente al compito, contravvenendo quindi al principio dell'anonimato nell'espletamento dei concorsi pubblici.

Soprattutto quest'anno (ma anche l'anno passato), che vede la previsione di una graduatoria unica nazionale, la potenziale identificazione di uno o più candidati ha una grave incidenza sull'intera procedura selettiva, la quale risulta essere palesemente viziata.

Inoltre, le stesse procedure di espletamento della prova di cui agli allegati del Decreto Ministeriale 21 Febbraio 2014 n. 140 violano palesemente il principio dell'anonimato, atteso che è stato previsto che ciascuna prova recasse impresso un codice a barre con l'indicazione sotto stante del numero di codice identificativo del singolo candidato, riportato sia sulla scheda anagrafica di ciascun concorrente, sia sui modelli di questionario a ciascuno di essi consegnati, numero di codice che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Quindi, dalle singole prove era possibile senza ulteriori indugi risalire al nome del candidato che l'aveva elaborate.

In particolare, il codice alfanumerico apposto sui compiti del test era facilmente abbinabile al nome del candidato, considerando anche che a questo è stato chiesto di tenere, durante la prova, il documento di identità o la scheda anagrafica o il foglio di assegnazione posto (recante nome e cognome) in evidenza accanto al codice stesso. Ne consegue l'illegittimità di tale sistema, in quanto non garantisce l'anonimato dei compiti e dei candidati, con la conseguente violazione dei principi cardini della buona amministrazione e della parità di trattamento.

A tale proposito, si è espresso di recente il Consiglio di Stato in sede Consultiva (Consiglio di Stato, Sez. II, parere 14 ottobre 2013, n. 4233) censurando duramente la scelta del M.I.U.R. sulle modalità di gestione del concorso di ammissione a Medicina, Odontoiatria, Veterinaria e Architettura: ciascuna prova reca impresso non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato, numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Sicchè si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato, che l'aveva elaborate.

Pertanto, la violazione del principio dell'anonimato nella correzione delle prove, ne vizia in radice lo svolgimento ed implica l'annullamento delle prove stesse.

La regola dell'anonimato dei concorrenti risulta essere espressione di un più generale principio di garanzia dell'imparzialità amministrativa (cfr.: Cons. Stato

II, 6.10.2011 n. 3672; T.A.R. Molise I, 4.6.2013 n. 396; T.A.R. Sardegna Cagliari I, 14.3.2013 n. 229; T.A.R. Sicilia I, 28.2.2012 n. 457; T.A.R. Toscana I, 27.6.2011 n. 1105).

Sul punto, il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, con una recentissima pronuncia, ha dichiarato l'illegittimità delle procedure concorsuali relative all'accesso ai corsi di laurea a numero programmato (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza del 20 novembre 2013, n. 28).

Si segnala, altresì, con riferimento al precedente anno accademico - le cui modalità di espletamento della prova erano le medesime di quest'anno - la recentissima sentenza del T.A.R. Sicilia, Sez. I, Sentenza 14 gennaio 2014 n. 121, la quale ha ritenuto che *"le modalità di svolgimento della prova hanno consentito la conoscenza del codice identificativo abbinato a ciascun candidato prima della compilazione dei questionari, con conseguente rilevante violazione del principio dell'anonimato e possibilità, quanto meno in astratto, dell'alterazione dei risultati dalla prova"* ed ha accolto il ricorso *"con conseguente annullamento degli atti impugnati nei limiti dell'interesse dei ricorrenti e facendo obbligo all'Università degli Studi di Palermo di procedere in via definitiva all'ammissione, anche in soprannumero, degli stessi ricorrenti al corso di laurea da loro prescelto, per l'a.a. 2013/2014"*.

Pertanto, si può ritenere che le particolari modalità con le quali si è svolta, nel caso di specie, la selezione per l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia in lingua inglese a.a. 2014/2015, non abbiano fornito sufficienti garanzie per l'anonimato degli elaborati e dei candidati. Ciò costituisce, senza dubbio, vizio del procedimento che ne inficia la legittimità.

3) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 1 AL D.M. 21 FEBBRAIO 2014. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO E DELLA SEGRETEZZA NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Il modulo risposte di parte ricorrente, inoltre, non è stato custodito con le modalità e le garanzie previste dal D.M. 21 febbraio 2014.

Al fine di limitare al minimo le possibilità di manomissione dei plichi, il D.M. prescriveva che "Gli Atenei di Bari, di Milano, di Pavia, Roma "la Sapienza", di Roma "Tor Vergata" e della Seconda Università di Napoli in cui è stata effettuata la prova consegnano a cura del responsabile amministrativo, *nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione, a consegnare presso la sede del CINECA, al rappresentante del MIUR il materiale di cui al punto 10, lettera a) e lettera d)*".

Sul punto, tuttavia, nulla è dato sapere circa la custodia dei plichi e l'attività che la Commissione ed il CINECA hanno apprestato al fine di provvedere alla trasmissione dei compiti per la correzione demandata alla Cambridge Assessment.

L'ultima attività verbalizzata dalla Commissione di concorso è, infatti, quella a chiusura delle operazioni di esame presso l'Ateneo conclusasi con la consegna "di tutti pacchi e i plichi oggetto della prova" al "responsabile del procedimento".

È nota unicamente la circostanza che, presumibilmente, in un giorno del mese di aprile i test saranno corretti ed inviati dalla Cambridge Assessment al Cineca, il quale, quest'ultimo, curerà l'abbinamento con l'anagrafica a sua volta ricevuta dall'Ateneo.

Prima di allora non v'è alcuna garanzia che tali griglie risposte siano state custodite.

Appare scontato, al contrario, che ai sensi dell'Allegato 1 del D.M. 140 e, più in generale, avuto riguardo a come l'intero procedimento si svolge, in attesa della correzione, la Commissione avrebbe dovuto provvedere ad ogni garanzia di conservazione e custodia dei plichi e/o delle preventive acquisizioni delle immagini.

Ma così non è stato fatto, non essendovi, neanche sul punto, alcuna verbalizzazione. Non v'è dubbio, dunque, che *"laddove, tramite le risultanze processuali, risulti accertato che nell'arco temporale intercorrente tra la [consegna e la correzione], non sono state adottate tutte quelle misure idonee a garantire la custodia e la segretezza dei plichi è legittima la decisione del G.A. di annullare la procedura. La legittimità di tale decisione discende dal fatto che nell'ambito delle gare pubbliche, in conformità ai principi di buon andamento ed imparzialità cui deve sempre conformarsi l'azione della P.A., è necessario predisporre misure tali che, limitando il rischio di manomissione, possano garantire la segretezza delle offerte presentate e la par condicio tra i partecipanti. Di talchè, in assenza di predette misure - come accaduto nel caso concreto, ove si è constatata la mancata individuazione del soggetto responsabile della custodia ed il mancato accertamento da parte della Commissione giudicatrice dello stato di conservazione e delle modalità di risigillatura dei succitati plichi e buste - le operazioni di gara non possono che ritenersi invalide"* (Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 2010, n. 3203).

4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ.

Gli atti di concorso dell'Ateneo ove il ricorrente ha svolto il concorso e la relativa graduatoria pubblicata sul sito del CINECA non sono mai stati approvati dal Rettore e ciò in maniera del tutto

illegittima.

Con una recente pronuncia, infatti, il Consiglio di Stato ha stabilito che *"l'approvazione della graduatoria di concorsi da parte dell'Amministrazione competente, al di là dell'improprio 'nomen iuris', è un provvedimento di amministrazione attiva, di natura costitutiva, che ha carattere centrale e conclusivo nell'ambito del procedimento di concorso, mediante il quale l'Amministrazione fa proprio l'operato della Commissione esaminatrice"* (Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 221).

Non si può dubitare, infatti, che nonostante all'Amministrazione sia delegato un potere di controllo sulla legittimità delle operazioni *"resta ferma comunque la necessità di approvazione da parte della Amministrazione attiva della determinazione assunta"* (Cons. Stato, Sez. IV, 1 marzo 2006, n. 991; Sez. V, 29 luglio 2003, n. 4320), e ciò in quanto l'Amministrazione, *"oltre a svolgere un doveroso controllo di legittimità sul complessivo andamento delle operazioni concorsuali"* (Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 1996, n. 341) ha, *"per consolidata giurisprudenza, il potere di provvedere alla modificazione, appunto in via di approvazione, di una graduatoria concorsuale, qualora dall'esame dei documenti prodotti dai concorrenti utilmente graduati emerga che essa è stata illegittimamente formata"* (Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 221).

Ed ancora sul punto, Non v'è dubbio che tali lacune siano tanto importanti da poter causare l'invalidità dell'intero procedimento riguardando *"aspetti dell'azione amministrativa la cui conoscenza risulti necessaria per poterne verificare la correttezza"* dell'operato della Commissione (Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 2011, n. 1094).

5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 5 Febbraio 2014 n. 85 – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per carenza di trasparenza par condicio – Eccesso di potere nella scelta di inadeguati o discriminatori criteri selettivi – Contraddittorietà – Illogicità.

Occorre, inoltre, porre in rilievo l'evidente illegittimità dei provvedimenti impugnati in relazione alla scelta dei criteri selettivi.

L'art. 2 del Decreto Ministeriale 21 febbraio 2014 n. 140 prevede che "4. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica.

Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: quattro (4) quesiti per l'argomento di cultura generale, ventitré (23) di ragionamento logico, quindici (15) di biologia, dieci (10) di chimica e otto (8) di Fisica e Matematica. 5. La prova di ammissione si svolge il giorno 29 aprile 2014 presso gli Atenei italiani nonché nelle sedi estere di cui al comma 6. 6. La prova ha inizio alle ore 14.00 per tutte le sedi italiane.

Ebbene, il criterio di individuazione della risposta corretta, utilizzato per la selezione dell'anno accademico oggetto della presente impugnativa, risulta essere illegittimo, irragionevole e non congruo.

Infatti, non esiste un criterio assoluto ed oggettivo per stabilire o, comunque, individuare, se una risposta possa considerarsi arbitraria o più o meno probabile.

In particolare, così come formulata la prova, i sessanta quesiti hanno potuto avere, tra le varie opzioni, più risposte potenzialmente corrette, perché più o meno arbitrarie e/o più o meno probabili. Allo stesso modo, tutte e cinque le risposte avrebbero potuto essere potenzialmente errate e forse qualcuna più probabile delle altre.

Ed allora, in base a quale criterio una risposta viene considerata arbitraria o più o meno probabile, trattandosi di valutazioni sostanzialmente soggettive? Quali sono i criteri utilizzati a tal riguardo da

coloro i quali hanno predisposto e scelto i quesiti e le loro risposte?

Appare evidente come l'introduzione di più criteri di valutazione delle risposte abbia, di fatto, introdotto un'alea inaccettabile nel predetto concorso pubblico, non avendo potuto il candidato più avere certezza su quale fosse la risposta corretta da segnare o, ancor peggio, se esistesse una sola risposta corretta.

In altri termini, lo studente non è stato messo in condizione di conoscere ex ante, con certezza assoluta, se l'opzione di risposta adottata sarebbe stata considerata corretta o meno, dovendo non solo eliminare quelle errate, ma dovendo, altresì, effettuare una valutazione circa il grado di arbitrarietà e probabilità delle diverse opzioni, senza averne gli strumenti, attesa la discrezionalità delle scelte, peraltro secondo parametri ignoti, di chi aveva redatto i quesiti.

Tutto ciò, tra l'altro, con un tempo molto limitato a disposizione degli studenti per l'espletamento della prova.

Pertanto, il criterio di svolgimento della selezione relativo all'anno accademico 2014/2015, così come regolato dal Decreto Ministeriale 21 febbraio 2014 n. 140, proprio perché caratterizzato da un elevato grado di discrezionalità, risulta in contrasto con i principi di ragionevolezza e trasparenza che dovrebbero contraddistinguere le procedure concorsuali, con evidente lesione, pertanto, anche della par condicio tra i candidati medesimi.

Inoltre, tale modalità di svolgimento della prova risulta ancor più illegittima in considerazione della circostanza che alcune delle domande oggetto della selezione sono risultate con risposta errata e/o, comunque, dubbia, o addirittura con più di una risposta corretta.

Inoltre, la prova di quest'anno verteva su argomenti non rientrati nei programmi indicati nell'allegato 1 del decreto Ministeriale 2014 n. 140, in contrasto con le previsioni del suddetto decreto.

Peraltro, non tutte le domande delle prove selettive avevano come scopo quello di vagliare l'attitudine del candidato ad affrontare il corso di studi in oggetto.

Pertanto, appare evidente che tale circostanza ha posto il sistema di selezione adottato nella fattispecie *de quo*, in contrasto con il principio di ragionevolezza e di uguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione (ex multis, CdS Ord. 459/1999).

6) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 21 Febbraio 2014 n. 140 – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per carenza di trasparenza par condicio – Eccesso di potere nella scelta di inadeguati e discriminatori criteri selettivi – Contraddittorietà – Illogicità.

La tipologia della selezione ed i relativi criteri di scelta delle risposte, nonché le anzidette anomale situazioni verificatesi in ordine alla corretta individuazione delle risposte esatte, rendono ancor più rilevante conoscere quali siano stati il procedimento e le modalità di individuazione delle domande e delle correlate risposte corrette e, tra queste, di quelle che avrebbero dovuto essere selezionate dal candidato per ottenere il punteggio massimo.

Non vi è dubbio, infatti, che il M.I.U.R. – ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale n. 140/2014 – debba dare documentato conto delle scelte operate da Cambridge Assessment e dalla Commissione di esperti, la cui legittimità si contesta sin d'ora, stante la irrazionalità e non trasparenza.

Più precisamente, si dovrà prendere visione di ogni e qualsiasi verbale del M.I.U.R., sull'attività sopra dispiegata, al fine di consentire a Codesto Tribunale di esercitare un qualche controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la formulazione dei quesiti, in ossequio al principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione).

Non vi è alcun dubbio alcuno che, in ogni caso, i predetti non chiari criteri adottati dal M.I.U.R., in collaborazione con il Cambridge Assessment e con la Commissione di esperti per operare la scelta sulle risposte, avrebbero dovuto essere messi a conoscenza dei candidati per permettere loro,

quantomeno, di affrontare la prova secondo i medesimi parametri.

7) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n. 264/1999 - Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE - Eccesso di potere - Illogicità - Sviamento per carenza od insufficiente motivazione - Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria - Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 ter del Decreto Legislativo n. 502/1992 - Violazione della rilevazione del fabbisogno di professionalità (Tavolo Tecnico per la definizione posti disponibili - Accordo formale Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome) - Eccesso di potere - Illogicità e contraddittorietà.

La programmazione degli accessi ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, avviene a livello nazionale, tenuto conto delle indicazioni provenienti dall'Unione Europea, ai sensi della Legge n. 264/1999.

La legge prevede che la determinazione annuale del numero di posti a livello nazionale sia effettuata con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo.

Inoltre, la ripartizione dei posti tra le università deve essere effettuata tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio.

Nel caso che ci occupa, la determinazione del numero dei posti è illegittima, in quanto risulta essere stata adottata senza che siano stati effettuati accertamenti precisi sulle potenzialità delle sedi universitarie resistenti e verifiche delle effettive capacità didattiche.

In particolare, dai documenti in atti, emerge palesemente che è stata formulata un'offerta formativa inferiore alle capacità effettive.

Per quanto riguarda il corso di laurea in medicina e chirurgia in lingua inglese appare evidente l'indebita riduzione del contingente dei posti, disposto presso l'Università di Roma "Tor Vergata" (n. 20 posti per l'a.a. 2014/2015, n. 25 posti per l'a.a. 2013/2014).

Pertanto, si osserva come negli anni accademici precedenti tale attività istruttoria si era dimostrata palesemente sbagliata, per avere gli atenei valutato, in un primo momento, una capacità recettiva inferiore rispetto a quella effettiva.

In particolare, si era verificato che il M.I.U.R., ad esempio per l'a.a. 2011/2012, con riferimento al corso di laurea in medicina e chirurgia, aveva autorizzato gli Atenei ad incrementare, nel limite del 10 per cento il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni già definito in precedenza con il D.M. del 5 luglio 2011, in quanto inferiore rispetto alle esigenze del fabbisogno professionale del medico chirurgo, di cui alla rilevazione per l'anno accademico 2011/2012.

Per l'anno passato (a.a. 2013/2014), a seguito della nota vicenda del "bonus maturità" le Università hanno, addirittura, incrementato, l'affluenza di circa 4.000 posti a livello nazionale.

Ebbene, quest'anno si versa in situazione analoga a quella degli anni passati, con l'unica differenza che non è stato posto rimedio alla carente ed erronea attività istruttoria, attraverso un successivo aumento dei posti da parte degli atenei, determinandosi, in tal modo, una evidente violazione della normativa rubricata, in quanto non è dato di comprendere sulla base di quali criteri possa essere avvenuta la suindicata indebita riduzione dei posti o, comunque, gli atenei non abbiano adeguato le iscrizioni alle proprie superiori capacità recettive ed al maggiore fabbisogno nazionale.

A tale proposito, si rileva che la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome non ha ancora formalizzato il previsto Accordo sul fabbisogno definito dal Ministero della Salute.

Con specifico riguardo al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, con il Decreto Ministeriale 7 marzo 2014 n. 218, il M.I.U.R., pur avendo rilevato che l'offerta formativa deliberata dagli Atenei fosse maggiore ("... considerato che il fabbisogno professionale definito dal Ministero della Salute risulta inferiore all'offerta formativa deliberata dagli Atenei ..."), ha ritenuto di determinare - in

contrasto con i parametri fissati dalla Legge n. 264/1999 - per l'anno accademico 2014/2015 la programmazione a livello nazionale del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, accogliendo la media dei posti programmati nell'ultimo biennio, contemperandola con l'esigenza regionale.

Per tali motivi, si contestano sia le determinazioni ministeriali, sia le deliberazioni degli organi accademici, di cui se ne richiede l'acquisizione, riservandosi ogni diritto all'esito dell'istruttoria.

Pertanto, non risulta neanche chiaro sulla base di quali criteri, indicazioni e parametri sia stato individuato l'altro elemento su cui la Legge n. 264/1999 fonda la determinazione del contingente dei posti disponibili, vale a dire il fabbisogno professionale di medico chirurgo per l'anno accademico 2014/2015, che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.Lgs. n. 502/1992.

Invero, in primo luogo, viene richiamato il criterio del fabbisogno relativo alla professione di medico per l'anno accademico 2014/2015, con evidente riferimento al solo livello nazionale, in contrasto con i principi alla base dei quali le norme in materia di accessi ai corsi universitari sono state emanate.

Le restrizioni numeriche poste all'accesso ad alcuni corsi universitari, trovano ragione nell'obbligo dello Stato italiano di garantire adeguati livelli e standard di formazione minimi a garanzia che i titoli universitari rilasciati attestino il possesso effettivo delle conoscenze necessarie all'esercizio delle attività professionali corrispondenti, così come richiesto da varie direttive comunitarie concernenti il reciproco riconoscimento negli Stati membri dei titoli stessi e il diritto di stabilimento, dei professionisti, negli Stati dell'Unione (cfr. Corte Costituzionale n. 383/1998; Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE).

Ebbene, in tale quadro, l'introduzione dell'elemento del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo nella determinazione del numero degli studenti da ammettere ai corsi universitari, limitato al solo livello nazionale appare illegittima, dovendosi - al più - riferire ad un quadro più ampio quale quello comunitario, considerato che qualsiasi medico laureatosi in Italia, può svolgere liberamente la propria attività professionale in qualsiasi altro Stato membro.

Tale considerazione non solo evidenzia il contrasto della previsione normativa in esame con quelle comunitarie richiamate e con le disposizioni costituzionali rubricate, ma rende i provvedimenti impugnati del tutto illogici, irrazionali ed incostituzionali.

Tali censure, peraltro, hanno trovato l'orientamento favorevole da parte del T.A.R. Lazio, Sezione m bis (sentenza n. 2788 del 18 marzo 2009), il quale "rimeditando ed approfondendo il proprio precedente orientamento" ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento con il quale il ministero aveva ridotto il numero dei posti disponibili, comunicato dagli atenei, sulla base del "fabbisogno sociale e produttivo", censurando il carattere nazionale dello stesso, alla luce delle esigenze comunitarie di libera circolazione delle professioni.

Pertanto, anche in tale quadro si contestano le determinazioni ministeriali in quanto illegittime.

8) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione - Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE - Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264/1999 - Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 - Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 220 - Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 7 marzo 2014 n. 218 - Eccesso di potere - Illogicità - Sviamiento per carente od insufficiente motivazione - Violazione del giusto procedimento.

Si deve, inoltre, rilevare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per non avere gli Atenei coperto tutti i posti stabiliti dal decreto ministeriale.

In particolare, risulta che non tutti i posti riservati agli extracomunitari siano stati effettivamente coperti, né che gli Atenei abbiano provveduto a "redistribuire" tali posti vacanti assegnandoli agli esclusi appartenenti alla graduatoria riservata ai cittadini italiani e comunitari.

Tale condotta dell'Amministrazione risulta illegittima per violazione delle norme rubricate, anche perché non adeguatamente motivato, in quanto, tale riserva ha determinato che soggetti meno preparati, rispetto ai colleghi comunitari, con conseguente illegittimità costituzionale di tali provvedimenti e della relativa normativa.

Inoltre, si rileva l'illegittimità della previsione di cui all'Allegato 2 del Decreto Ministeriale 21 febbraio 2014 n. 140, relativa alla chiusura delle graduatorie di Medicina, senza possibilità di ulteriori scorrimenti, alla data del 1 ottobre 2014.

Ebbene, la circostanza che non tutti i candidati in posizione utile alla data del 1 ottobre 2014 potranno non avere confermato l'interesse all'immatricolazione nei termini previsti dal predetto Decreto, con conseguente decadenza dall'immatricolazione, determinerà, inevitabilmente - come avvenuto per l'a.a. precedente - la mancata copertura di tutti i posti disponibili ed il permanere di posti vacanti.

Al riguardo, si osserva che la Legge 2 agosto 1999 D. 264 conferisce alla pubblica amministrazione il potere di limitare la fruizione dell'insegnamento universitario al fine di garantire un rapporto equilibrato tra disponibilità delle strutture e delle risorse umane e numero degli studenti.

Ebbene, l'art. 3 della predetta Legge individua parametri di riferimento per la determinazione dei posti da mettere annualmente a concorso che hanno attinenza univoca ed inequivocabile con la capacità ricettiva dei singoli Atenei. All'esito dell'esatta ricognizione del potenziale formativo disponibile, l'Amministrazione deve utilizzare i posti rimasti liberi (TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 12 gennaio 2009 n. 29 e 29 maggio 2007 n. 1433).

Ne consegue che, da un punto di vista della realizzazione dell'interesse pubblico generale, è innegabile che una acquisizione di forze universitarie inferiore alle complessive potenzialità recettive delle strutture universitarie contrasta con la dichiarata finalità pubblica della programmazione delle immatricolazioni, che è quella della piena e completa saturazione di tutti i posti disponibili. Il che, all'evidenza, comporta l'obbligo di utilizzare totalmente e favorire quanto più possibile la domanda di formazione professionale, anche in relazione ai principi costituzionali individuati agli articoli 33 e 34 della Costituzione (TAR Lazio, Roma, del 21 marzo 2014, n. 3197).

Pertanto, l'aver inserito tale chiusura della graduatoria al 1 ottobre 2014, senza la previsione di ulteriori scorrimenti e/o di una redistribuzione dei posti eventualmente rimasti vacanti, risulta essere illegittimo per violazione delle norme rubricate, anche perché non adeguatamente motivato.

* * * * *

Per tutto quanto sopra esposto il ricorrente, rappresentato e difeso come in epigrafe, presenta rispettosa

ISTANZA CAUTELARE

Le censure adottate - che appaiono, di certo, idonee a fondare l'accoglimento nel merito delle domande del ricorrente - giustificano l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione e/o di iscrizione con riserva in sovrannumero degli stessi al corso di laurea prescelto, essendo il ricorso, comunque, assistito dal prescritto *fumus boni iuris* ed essendo, altresì, indubbia la presenza di un danno grave ed irreparabile, atteso che, in mancanza di un'iscrizione immediata, il ricorrente medesimo non potrebbe regolarmente frequentare le lezioni, né sostenere gli esami previsti dal corso.

Pertanto, l'ammissione con riserva al corso di laurea prescelto, non potrà di certo comportare alcun concreto grave pregiudizio a carico della amministrazione resistente, sia in ragione del fatto che il numero di maggiori iscrizioni per ogni singola università andrebbe a colmare quella indebita riduzione dei posti adottata dal Ministero per l'a.a. 2014/2015, sia per le caratteristiche dei corsi di laurea che, per il primo anno accademico, non prevedono particolari attività di laboratorio.

Del resto, le iscrizioni con riserva, anche alla luce degli anni passati, hanno dimostrato che non hanno comportato alcuna paralisi dei corsi o disagi particolari per gli atenei o per gli altri studenti.

A sostegno dell'istanza cautelare, peraltro, vale la pena rammentare che in casi del tutto analoghi, anche il Consiglio di Stato ha disposto l'ammissione con riserva rilevando "*che gli atti impugnati in primo grado possono essere sospesi per quanto di ragione (C.d.S. Ord. n. 6305/05) e che la soddisfazione degli interessi fatti valere con la presente istanza cautelare non può essere rinviata alla decisione del merito (C.d.S. Ord. n. 351/06)*"

SULL'ISCRIZIONE IN SOVRANNUMERO

È opportuno precisare sin da ora che l'ammissione richiesta potrà e dovrà avvenire in sovrannumero

in considerazione della circostanza che l'accertata violazione di legge in cui sono incorsi l'Ateneo, il MIUR ed il Cineca in collaborazione con il Cambridge Assessment comporta che le relative conseguenze gravino esclusivamente sulle prime due amministrazioni e non sugli altri concorrenti già utilmente graduati e che verrebbero ingiustamente penalizzati per mancanza non imputabile a loro, bensì dall'amministrazione organizzatrice.

* * * * *

Per quanto sopra esposto, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio, *contrariis reiectis*, Voglia:

- **in via cautelare**, sospendere l'efficacia degli atti impugnati, ammettendo, con riserva ed in sovrannumero, il ricorrente al corso di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese presso l'ateneo di Roma Tor Vergata, indicato come prima scelta o, in subordine, presso gli altri atenei via via successivamente indicati o, comunque, in quello ove il ricorrente sarebbe potuto entrare;

- **nel merito**, dichiarare illegittimi gli atti impugnati e, per l'effetto, annullarli, in via principale, ammettendo, in sovrannumero, il ricorrente al corso di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese presso l'ateneo prescelto e/o, comunque, in relazione agli stessi criteri indicati in via cautelare, in caso anche con condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, II comma, c.p.a.; in via subordinata, annullare la graduatoria del 27 maggio 2014, nonché l'elenco dei candidati assegnati o prenotati presso i diversi Atenei con i relativi scorrimenti, e/o l'intera procedura selettiva, adottando i provvedimenti più idonei ed opportuni; in via ancora subordinata, dichiarare illegittima ed errata l'indicazione del numero dei posti disponibili e, per lo effetto, disporre l'adeguamento degli stessi alle effettive capacità ricettive degli Atenei, con conseguente scorrimento ulteriore della graduatoria e/o, comunque, attribuzione dei posti disponibili al ricorrente;

in via ulteriormente subordinata dichiarare l'illegittimità della mancata copertura di tutti i posti disponibili originariamente indicata dagli Atenei e dal Ministero, disponendo, per l'effetto, l'opportuno scorrimento della graduatoria e/o, comunque, l'attribuzione dei posti disponibili al ricorrente.

Con condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente, a causa dell'illegittimo diniego dell'iscrizione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

In via istruttoria si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio Voglia disporre l'accesso e l'acquisizione - delle determinazioni ministeriali e delle deliberazioni degli organi accademici, relative alla determinazione del numero dei posti per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese, con particolare riguardo alla verifica istruttoria della capacità recettiva dell'Ateneo resistente;

- dei verbali dei lavori del MIUR in collaborazione con il Cambridge Assessment, nonché della Commissione di esperti, di cui al del Decreto Ministeriale 21 febbraio 2014 n. 140, soprattutto con riferimento ai criteri applicati e sulle modalità seguite per la formulazione dei quesiti, nonché dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso gli Atenei.

Si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile.

Roma, 24 Luglio 2014

Avv. Stefano Scalbi

Il sottoscritto **Avv. Stefano Scalbi**, tess. A39141, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma all'Adunanza del 13/06/2013 n. 401/2013 in qualità di difensore del Sig. Matteo Frasca, ai sensi della legge 21/01/1994 n. 53, notifica il suesteso atto a:

1) **Università degli Studi di Roma Tor Vergata**, in persona del Rettore *pro tempore*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi, 12, C.A.P. 00186, Roma, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. a/r n. 76658087466-4, cron. N. 33/14, spedita dall'Ufficio Postale di Roma Via Porta Angelica n. 23, in data corrispondente a quella del timbro postale RM47

Avv. Stefano Scalbi



2) **Università degli Studi di Roma Tor Vergata**, in persona del Rettore *pro tempore*, con sede in Roma, Via Orazio Raimondo, 18, C.A.P. 00173, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. a/r n. 76658087463-3, cron. N. 34/14, spedita dall'Ufficio Postale di Roma Via Porta Angelica n. 23, in data corrispondente a quella del timbro postale RM49

Avv. Stefano Scalbi



3) ^{DELL'ISTITUZIONE} **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi, 12, C.A.P. 00186, Roma, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. a/r n. 76656738624-7, cron. N. 35/14, spedita dall'Ufficio Postale di Roma Via Porta Angelica n. 23, in data corrispondente a quella del timbro postale RM47

Avv. Stefano Scalbi



4) **il Cineca**, in persona del Legale rappresentante *pro tempore*, Via Magnanelli 6/3, 40033 Casalecchio di Reno, Bologna, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. a/r n. 76658087462-0, cron. N. 36/14, spedita dall'Ufficio Postale di Roma Via Porta Angelica n. 23, in data corrispondente a quella del timbro postale RM47

Avv. Stefano Scalbi



5) **Sig.ra Lucangeli Natalia**, nata a Roma il 20/04/1995, residente in via dei Platani n. 41, 00172 Roma, nella qualità di controinteressato, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. a/r n. 76531490001-3, cron. N. 37/14, spedita dall'Ufficio Postale di Roma Via Porta Angelica n. 23, in data corrispondente a quella del timbro postale RM47

Avv. Stefano Scalbi



6) Sig.ra Winchler Costanza, nata a Bagno a Ripoli il 19/04/1994, residente in Via dei Mille n. 1 50131, C.A.P. 00060, Formello (Rm), nella qualità di controinteressato, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. a/r n. 76531490002-4, cron. N. 38/14, spedita dall'Ufficio Postale di Roma Via Porta Angelica n. 23, in data corrispondente a quella del timbro postale

RM47



Avv. Stefano Scalbi

7) CINECA, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DOMICILIATO EX LEGE PRESSO AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, VIA DEL PARCOBENSI N° 12, CAP 00186 ROMA, IUI TRASMETTENDON3 COPIA CONFORME ALL'ORIGINAL PER MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE CON RACCOMANDATA A/R N° 76658087461-9 CRON N. 39/14 SPEDITA DALL'UFFICIO POSTALE DI ROMA VIA PORTA ANGELICA N° 23 IN DATA CORRISPONDENTE A QUELUA DEL TIMBRO POSTALE

AVV. STEFANO SCALBI



no ai
ma 3,
della
re al
one ivi
cali di
O del
delega
bi a
rlo in
giudi-
elle di
zione,
più
ocluse
so per
corso
dello
ntale,
atti di
stanze
itelari,
note
e
zione,
nzare,
oni e
rzi in
are e
iratori
ratifi-
o.
to ai
l e 3,
odifi-

orizza
e alla
ali in
dei
sente
empi-
ogni
legge
i via
so lo
calbi.

N. Raccomandata

76658087464-4



Posteitaliane

EP076-EP080 - Mod. 22 AG - MCO 04001 (31/01/11) - St. 1/4 ES 10/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	UNIV. DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA IN PERS. DEL		
	P.T. 001 EX 1365 C/O ANI GEN. OSIO SEATO		
DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P.		
	COMUNE		
MITTENTE	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P.		
	COMUNE		

SERVIZI ACCESSORI
RICHIESTI
Contrassegnare la
casella interessata☐ A.R.

Fraz. 55908

Sez. 11

Operaz. 0351

Causale: AG

25/07/2014 19:00

Peso gr.: 82

Tariffa €

8,55 Affr. € 8,55

Serv. Agg.: AR

Cod. AR: 766809433704

(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76658087463-3



Posteitaliane

EP076-EP080 - Mod. 22 AG - MCO 04001 (31/01/11) - St. 1/4 ES 10/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	UNIVERSITÀ STUDI DI ROMA TOR VERGATA IN PERS. DEL		
	RICORDI P.T. C/O SEATO		
DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P.		
	COMUNE		
MITTENTE	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P.		
	COMUNE		

SERVIZI ACCESSORI
RICHIESTI
Contrassegnare la
casella interessata☐ A.R.

Fraz. 55908

Sez. 11

Operaz. 0354

Causale: AG

25/07/2014 19:04

Peso gr.: 82

Tariffa €

8,55 Affr. € 8,55

Serv. Agg.: AR

Cod. AR: 766809433737

(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76531490001-3



Posteitaliane

EP0755-EP0481 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - St. 3 Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

E vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	LUCARELLI NATALIA MARIA ANTONIA DI CONTEGROSSO		
VIA / PIAZZA	VIA DEI PLACANI 61		
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
	00172	ROMA	RM
MITTENTE	MITTENTE		
	SERVIZIO LEGISLATIVO		
VIA / PIAZZA	VIA DEI PLACANI		
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
Contrassegnare la casella interessata			
<input type="checkbox"/> A.R.			

Fraz. 55908

Sez. 11

Operaz. 0350

Causale: AG

Peso gr.: 182

Serv. Agg.: AR

Cod. AR: 766809433715

(accettazione manuale)

Tariffa €

8,55 Affr. € 8,55

TASSE

N. Raccomandata

76658087461-9



Posteitaliane

EP0755-EP0481 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - St. 3 Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

E vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	CINISCA, IN FRS. 136. RAPP. P.T. 004. EA 1363		
VIA / PIAZZA	VIA DEI PORTOGHESI 12		
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
	00186	ROMA	RM
MITTENTE	MITTENTE		
	SERVIZIO LEGISLATIVO		
VIA / PIAZZA	VIA DEI PLACANI		
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
Contrassegnare la casella interessata			
<input type="checkbox"/> A.R.			

Fraz. 55908

Sez. 11

Operaz. 0348

Causale: AG

Peso gr.: 78

Serv. Agg.: AR

Cod. AR: 766809432998

(accettazione manuale)

Tariffa €

8,55 Affr. € 8,55

TASSE

N. Raccomandata

76658087462-0



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (D. 04/01/01) - St. 14 Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	CINISCA IN PERS. DEL LEG. RAPP. P.T.		
	DESTINATARIO		
MITTENTE	VIA MAGNANZELLI 6/3		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P. 40033 CASALCICCHIO DI RENO N° CIV. BO		
	C.A.P. COMUNE PROV.		
MITTENTE			
VIA / PIAZZA			
C.A.P. COMUNE N° CIV. PROV.			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
Contrassegnare la casella interessata <input type="checkbox"/> A.R.			

Fraz. 55908

Causale: AG

Peso gr.: 87

Serv. Agg.: AR

Cod. AR: 766809432987

(accettazione manuale)

Sez. 11

Operaz. 0353

25/07/2014 19:03

Tariffa € 8,55 Affr. € 8,55

TASSE

N. Raccomandata

76531490002-4



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (D. 04/01/01) - St. 14 Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	WINSINGER COSTANZA NELLE DONNE DI...		
	DESTINATARIO		
MITTENTE	VIA DEL MILLO 50134		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P. 40033 FORMIGLIANO N° CIV. R/1		
	C.A.P. COMUNE PROV.		
MITTENTE			
VIA / PIAZZA			
C.A.P. COMUNE N° CIV. PROV.			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
Contrassegnare la casella interessata <input type="checkbox"/> A.R.			

Fraz. 55908

Causale: AG

Peso gr.: 82

Serv. Agg.: AR

Cod. AR: 766809433726

(accettazione manuale)

Sez. 11

Operaz. 0349

25/07/2014 18:55

Tariffa € 8,55 Affr. € 8,55

TASSE

N. Raccomandata

76656738624-7



Posteitaliane

EP0735 EP0489 - Mod. 12 AG - MOD. 04201 (previsto) - SE (10.01.03/04)

Accettazione RACCOMANDATA

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate; Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	M. LITTAU SOC. ISCRIZIONE DEN. UNIVERSITA' F. MESSA		
	M. PER. 03. 11. 1982. PREC. 11. 11. 1982. DOM. 11. 11. 1982. 11. 11. 1982.		
	VIA / PIAZZA VIA DEI PORTOGHESI		
	C.A.P. 00186	COMUNE ROMA	N° CIV. 12 PROV. RM
MITTENTE	MITTENTE M. LITTAU		
	VIA / PIAZZA VIA DEI PORTOGHESI		
	C.A.P. 00186	COMUNE ROMA	N° CIV. 12 PROV. RM
	<input type="checkbox"/> A.R.		

SERVIZI ACCESSORI
RICHIESTI
Contrassegnare la
casella interessata

Fraz. 55908
Caucale: AG
Peso gr.: 82
Sciv. Agg.: AR
C.Bollo AR: 76656738624-7
(accettazione manuale)

Sez. 11

Operaz. 0352

25/07/2014 19:02

Tariffa F

8,55 Offr. E 8,55

TASSE